



Ordinanza sull'adeguamento di ordinanze in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari

del [data]

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 1998¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 8c Rappresentanza dei sessi

¹ La rappresentanza dell'uno o dell'altro sesso in una commissione extraparlamentare non può essere inferiore al 40 per cento. Occorre perseguire a lungo termine una rappresentanza paritetica dei due sessi.

² Se la proporzione di uomini o di donne è inferiore al 40 per cento, la Cancelleria federale esige dal dipartimento interessato una motivazione scritta.

Art. 8q cpv. 2

² Gli importi sono riportati nell'allegato 2 numero 2.

Allegato 2, n. 1.3

Le voci seguenti sono stralciate:

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFF	Commissione per l'armonizzazione delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

¹ RS 172.010.1

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFF	Commissione per l'armonizzazione delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni
DEFR	Commissione peritale per le questioni relative alle tariffe doganali

La voce «Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie» è modificata come segue:

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFI	Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie CITES

2. Ordinanza del 9 dicembre 2005² relativa alla Commissione per la politica economica

Art. 2 cpv. 4

⁴ Essa svolge i compiti che le sono assegnati dalla legge del 9 ottobre 1986³ sulla tariffa delle dogane, dalla legge federale del 15 dicembre 2017⁴ sull'importazione di prodotti agricoli trasformati e dalla legge del 9 ottobre 1981⁵ sulle preferenze tariffali.

3. Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette⁶

Art. 42 cpv. 1

¹ La commissione tecnica di cui all'articolo 19 LF-CITES è la Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie CITES.

I

La presente ordinanza entra in vigore come segue:

- 2 RS 172.327.9
- 3 RS 632.10
- 4 RS 632.111.72
- 5 RS 632.91
- 6 RS 453.0

- a. gli articoli 8c e 8g capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; n. 1), la modifica della voce «Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie» nell'allegato 2 numero 1.3 dell'OLOGA (n. 1) e l'articolo 42 capoverso 1 dell'ordinanza del 4 settembre 2013⁸ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (n. 3), il 1° gennaio 2023;
- b. le altre disposizioni, il 1° gennaio 2024.

[data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁷ RS 172.010.1

⁸ RS 453.0